

COBAS/CODIR - Area Dirigenza

Osservazioni al D.D.G. del Dirigente Generale della Funzione Pubblica

1) Preliminarmente si osserva che nella Regione Siciliana esistono Dirigenti responsabili di Aree, di Servizi e di U.O.B., ex ruolo tecnico, che svolgono lavori altamente specialistici che richiedono una grande professionalità.

Tale peculiarità riguarda i Dirigenti in servizio presso i Dipartimenti Energia, Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici etc. i quali svolgono prettamente lavoro tecnico.

Per portare un esempio calzante, con la Legge Regionale 08/08/1960 n. 35 viene istituito il Corpo Regionale delle Miniere che successivamente assume la forma istituzionale di Dipartimento per mezzo della Legge Regionale 15/05/2000 n. 10.

Dal 1° gennaio 2010, l'ex Dipartimento del Co.Re.Mi. fa parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e si colloca all'interno del Dipartimento Regionale dell'Energia (D.P. n. 12 del 5/12/2009 pubblicato sulla Gurs N. 59 del 21/12/2009 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale").

Il lavoro svolto dai Dirigenti dei sopracitati Uffici è di tipo qualitativo e non quantitativo e per la maggior parte dei casi, come previsto dai compiti istituzionali, il personale è impegnato nella salvaguardia della pubblica incolumità.

Si fa presente inoltre che il personale dei citati Dipartimenti, è notevolmente diminuito nel corso degli ultimi anni, molti sono stati trasferiti ad altri rami dell'Amministrazione e altri che rivestivano un ruolo specialistico nel settore (per esempio i geologi del Servizio Geologico e Geofisico del Co.Re.Mi), sono transitati ad altri Servizi e oggi svolgono un'attività completamente differente, perdendo la loro qualifica specialistica che sarebbe stata utilissima per l'Amministrazione Regionale.

Più volte, anche con atti di interpello, i vari Dirigenti Generali che si sono susseguiti hanno richiesto il personale, ma purtroppo senza esito, proprio per la mancanza di specifiche professionalità che operano in questo settore tecnico.

Per quanto sopra detto, i dirigenti che svolgono la loro attività tecnica presso i Dipartimenti citati non possono essere penalizzati a priori se allo stato attuale il Dipartimento mostra una grave carenza di risorse umane !

In particolare a nostro parere, il metro di pesatura proposto dal Dirigente Generale della Funzione pubblica, è inadeguato per il ramo tecnico : potrebbe sicuramente risultare corretto per il ramo Amministrativo che gestisce capitoli e che merita un numero elevato di personale operativo basando la loro attività sulla gestione quantitativa, ma questo non è applicabile al tipo di attività che si svolge presso i Dipartimenti sopra menzionati, dove i Dirigenti vengono impegnati in una tipologia differente di lavoro.

2) Sarebbe opportuno che la **“pesatura dei Servizi, delle Aree e delle Unità e i “Criteri della valutazione dalla Dirigenza”** vengano trattati dalle Organizzazioni Sindacali di concerto con i Dirigenti Generali di ogni Dipartimento e non con Il Dirigente della Funzione Pubblica che opera in un settore Amministrativo diverso da quello degli altri Dipartimenti Regionali. Infatti i Dirigenti Generali specifici conoscono bene l'attività svolta all'interno dei Dipartimenti e le problematiche che ne conseguono. Si ritiene debba essere esplicitamente concessa ai Dirigenti dei Dipartimenti un utilizzo “elastico” delle linee guida della Funzione Pubblica lasciando margini di trattativa ad ogni Dipartimento.

3) Nel dettaglio tecnico, non risulta chiaro come venga raggiunta l'aliquota di “49” punti per i servizi al minimo.

4) Nella tabella si parla di UU.OO. fino a “32” punti remunerate fino ad €3873,00, mentre all’art. 1 tale importo è previsto solo per incarichi ispettivi e di studio.

5) Al comma 2 dell'art.3 non è chiaro come debba essere interpretata la frase "ma comunque di pari fascia" e se quindi possa essere conferito un incarico di fascia inferiore.

6) Per quanto concerne i "Criteri di valutazione della Dirigenza" non si capisce perché, l' Art: 3 comma 2, che cita " *il criterio di rotazione della dirigenza non possa essere applicato ai dirigenti che hanno una stretta collaborazione con il Dirigente Generale, per i quali prevale, su ogni altro criterio, quello fiduciario*". Sicuramente questo andrebbe in contrasto con il principio cardine di uguaglianza su cui si fonda la Pubblica Amministrazione.

7) All'art.5 dei criteri di valutazione non è ben chiarito cosa si intenda per "incarico da rivestire " e se l'anzianità posseduta nella qualifica sia riferita a quella come responsabile di servizio, di area, di U.O. o nella specifica struttura cui si concorre.

8) In ordine alla pubblicità degli incarichi si dovrà dare la possibilità ai Dirigenti inquadrati nel ruolo unico di avanzare la propria candidatura laddove il proprio profilo professionale sia coerente con l'incarico in pubblicità

Tanto si rappresenta in attesa della convocazione delle OO.SS.

Distinti saluti

Palermo, 3 marzo 2010

SEGRETERIA REGIONALE COBAS/CODIR

Area Dirigenza